



# Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

[servizi.sociali@comune.atzara.nu.it](mailto:servizi.sociali@comune.atzara.nu.it)

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 – 0784/65205 - fax 0784/65380 - P.I.00162890917

---

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

***Adeguamento contribuzione  
Regolamento per il funzionamento  
della Comunità Alloggio e della Comunità Integrata  
per Anziani “Madonna di Lourdes”***

Approvato con Deliberazione della G.M. n. 27 del 12.03.1999  
Integrato con Deliberazione della G. M. n. 116 del 21.05.2003  
Integrato con Deliberazione della G. M. n. 103 del 19.07.2005  
Integrato con Deliberazione della G.M. n. 10 del 11.02.2009  
Riapprovato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 19.05.2011  
Integrato e aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 01 del 15.01.2016

INDICE

<i>Articoli</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Pagina</i>
7 bis	Contribuzione ai costi del servizio	3
7 ter	Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	6
7 quater	Altre condizioni	7
7 quinquies	Condizioni particolari di rimborso retta	7
7 sexies	Condizioni particolari per cambio concessione	8
7 septem	Rettifica precedente modifica art. 7 Bis	8

## ART. 7 bis - CONTRIBUZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO

In seguito all'introduzione del nuovo ISEE con DPCM n. 159 del 03.12.2013, in vigore già da gennaio 2015, si rende necessario e urgente procedere con un adeguamento del Regolamento in essere nella parte riguardante la contribuzione ai costi del servizio.

Tale articolo modifica e sostituisce, nella parti di riferimento, l'articolo 7 del Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 7 del 19.05.2011.

In seguito all'affidamento in concessione della gestione della struttura con Bando prot. n. 1633 del 31.03.2015, l'importo a base di gara, stabilito per l'accesso alla struttura era di € 1.450,00, pertanto l'importo della retta mensile è pari all'offerta al ribasso del Soggetto aggiudicatario, ovvero € 1.449,28. La retta mensile, deve essere corrisposta, previa stipula di opportuna convenzione, dall'utente o dal suo delegato, direttamente alla società che gestisce la struttura. In caso di cambio di gestione, e all'atto dell'assegnazione della struttura con nuova gara, si applicheranno le disposizioni previste dal presente regolamento, fermo restando le eventuali modifiche agli importi stabilite in sede di gara stessa.

La retta è da considerarsi a carico della persona interessata e dei parenti tenuti agli alimenti, in ottemperanza all'art. 433 e seg. del Codice Civile, pertanto entro i primi 10 giorni del mese questi dovranno provvedere a versare alla ditta che gestisce la struttura € 1.449,28.

Precisando che concorrono alla formazione delle risorse economiche dell'utente tutti i redditi a qualsiasi titolo percepiti e che l'ISEE richiesto è quello per prestazioni socio-sanitarie residenziali e il nucleo familiare è così costituito: coniuge e figli anche non conviventi (art. 6 co. 3 lett. b), si stabilisce che se:

- l'utente e/o i suoi familiari possono pagare l'intera quota indicata di € 1.449,28, questi dovranno presentare all'amministrazione entro 3 giorni lavorativi il **modulo A** compilato in ogni sua parte;
- l'utente e/o i suoi familiari non possono pagare l'intera quota indicata, in tal caso potranno richiedere il contributo all'amministrazione di provenienza, presentando all'amministrazione entro 3 giorni lavorativi il **modulo B** compilato in ogni sua parte, con annessa tutta la documentazione tesa a dimostrare l'impossibilità al pagamento della retta.

In seguito a questa richiesta, l'utente dovrà dimostrare:

- di non possedere beni mobili ed immobili, compresi depositi bancari e postali, buoni fruttiferi, etc.;
- che negli ultimi 5 anni non hanno effettuato nessuna operazione bancaria, vendita immobiliare o ceduto capitali;
- di essere disponibile a tenere la nuda proprietà dei propri immobili, concedendo all'amministrazione di Atzara la possibilità di avere il bene posseduto con il consenso scritto degli eredi;

successivamente l'amministrazione valuterà attraverso la verifica dell'ISEE, in corso di validità, presentato se l'utente può contribuire con somme superiori al pagamento della retta fermo restando che:

- l'utente pagherà il contributo indicato nella lettera consegnata all'amministrazione, anche se da verifica ISEE potrebbe contribuire con una compartecipazione inferiore;
- l'utente dovrà contribuire con una somma superiore al pagamento della retta, se l'ISEE consegnato indica la possibilità di una compartecipazione superiore in seguito alla verifica dei valori indicati nella "tabella 1".

Si stabilisce che i valori indicati nella sottostante tabella "tabella 1 utenti", sono da considerarsi requisiti minimi di compartecipazione, inoltre, si chiarisce che la percentuale dovuta

dall'amministrazione non potrà superare le aliquote previste dalla tabella seguente e comunque che la contribuzione del comune non sarà, in nessun caso, superiore al 50% dell'intera quota. Infatti ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/05 e considerato che al momento la Regione non ha promulgato un atto che indichi le soglie ISEE alle quali attenersi, l'Amministrazione comunale ha stabilito che:

TABELLA 1 – UTENTI			
DA EURO ... DI ISEE	A EURO .... DI ISEE	COMPARTECIPAZIONE MENSILE UTENTE	COMPARTECIPAZIONE MENSILE FAMILIARE
€ 0,00 senza nessuna proprietà		0%	50%
0,01	3.000,00	50%	50%
3000,01	4.000,00	60%	40%
4.000,01	5.000,00	70%	30%
5.000,01	6.000,00	80%	20%
6.000,01	7.000,00	90%	10%
7.000,01	8.000,00	90%	10%
8.000,01	9.000,00	100%	0%
9.000,01	10.000,00	100%	0%
10.000,01	12.000,00	100%	0%
12.000,01	14.000,00	100%	0%
14.000,01	16.000,00	100%	0%
16.000,01	In su	100%	0%

Tale tabella è da intendersi come mero strumento indicativo. Le percentuali indicate potranno essere variate in relazione ad accordi personali tra utente e nucleo familiare.

Pertanto ogni utente con i suoi redditi e con quelli dei parenti tenuti agli alimenti deve arrivare al pagamento del 100% della quota dovuta. Si fa presente che eventuali pensioni di invalidità o di accompagnamento dovranno essere utilizzate per intero per il pagamento della retta.

Qualora l'utente con la richiesta inoltrata con l'allegato B, dichiara di non poter adempiere al pagamento totale della retta dovrà indicare l'importo richiesto al comune, allegando la documentazione necessaria tendente a dimostrare l'impossibilità al pagamento. Si precisa che in tal caso i parenti obbligati agli alimenti saranno obbligati in solido (ai sensi art. 1292 c.c.) alla copertura della retta spettante.

L'eventuale compartecipazione del comune, sarà stabilita con apposita Delibera di G.M. su proposta del Servizio sociale e previa verifica di tutta la documentazione consegnata, a tal fine si chiarisce e specifica che nel caso in cui l'amministrazione di Atzara, dovesse provvedere al pagamento di una parte o tutta la quota a carico dell'utente e/o familiari, la stessa provvederà a verificare quanto dichiarato dall'utente e dai suoi familiari, con l'attivazione della richiesta di verifica di redditi e delle dichiarazioni prodotte tramite protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza e/o altre agenzie deputate al controllo redditi.

Inoltre, si precisa che l'eventuale intervento di integrazione economica da parte del Comune di Atzara con la compartecipazione indicata da parte del richiedente e/o dei familiari, potrà attuarsi solo per gli ospiti residenti nel Comune di Atzara da almeno 5 anni. Per i non residenti l'onere dell'integrazione economica è a carico del Comune di provenienza restando a tal fine irrilevante il cambiamento di residenza connesso "esclusivamente all'ospitalità" nella struttura.

Si stabilisce che, prioritariamente, il coniuge e i parenti in linea retta entro il I° grado (genitori, figli), successivamente, gli altri parenti tenuti agli alimenti ai sensi art. 433 del C.C. se dichiareranno di non essere in grado di pagare la quota utenza saranno convocati dal Servizio sociale allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente. I familiari si impegneranno attraverso la sottoscrizione del piano di intervento, al rispetto delle condizioni contenute nel piano. Si chiarisce che qualora l'utente non indicasse nell'allegato B tutti i parenti obbligati agli alimenti, sarà cura dell'amministrazione provvedere a contattarli o comunque contattare quelli noti, anche se non indicati nell'allegato. Se non riuscisse a contattare nessuno allora il piano indicato sarà sottoscritto dai soli familiari indicati nell'allegato consegnato dall'utente.

Qualora i parenti tenuti gli alimenti, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale, allorché risulti assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, provvederà, comunque, alla somministrazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Inoltre la tariffa a carico dell'utente è arrotondata, per eccesso (a partire da € 0,51) o per difetto (fino a € 0,50 compresi), ad un euro.

L'intervento economico è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio, non potrà essere superiore agli importi massimi mensili stabiliti dall'Amministrazione comunale (50% costo della retta) e sarà versato direttamente, sotto forma di contributo, all'utente ospite o al suo delegato, che dovrà dimostrare di aver provveduto alla liquidazione a favore della ditta, dietro presentazione di fattura quietanzata.

Nei casi in cui l'amministrazione in seguito alla verifica degli uffici e degli organi competenti (guardia di finanza, etc..) rilevasse che un utente:

1. è indigente;
2. non ha familiari ai sensi art. 433 c.c. o questi non possano provvedervi perché anche loro non hanno risorse sufficienti;
3. non possiede beni mobili ed immobili, compresi depositi bancari e postali, buoni fruttiferi, etc.;
4. negli ultimi 5 anni non ha effettuato nessuna operazione bancaria, vendita immobiliare o ceduto capitali;
5. è disponibile a tenere la nuda proprietà dei propri immobili, concedendo all'amministrazione di Atzara la possibilità di avere il bene posseduto con il consenso scritto degli eredi,

solo in tal caso la G.M. può incrementare l'importo massimo stabilito dal 50% sino anche al 100%.

E' data possibilità all'utente ospite e ai suoi familiari, di porre, a garanzia del pagamento della spesa delle rette, i beni posseduti (con il consenso scritto degli eredi) che dovranno essere donati al Comune di Atzara. I beni eventualmente proposti in donazione saranno valutati economicamente, da tecnici incaricati congiuntamente dalle parti. Il costo della valutazione del bene proposto in dotazione è da intendersi a carico dei proponenti la donazione stessa. Qualora l'amministrazione comunale ritenga che il bene proposto possa avere un alto valore sociale e accetti la donazione, il Comune di Atzara, concederà un contributo pari al valore del bene donato, che sarà erogato mensilmente e utilizzato esclusivamente per il pagamento della retta mensile. I beni residui potranno essere ceduti, su richiesta scritta, dal comune di Atzara agli aventi causa, con un pagamento mensile del corrispettivo precedentemente versato dal Comune per il pagamento della retta.

Il beneficio economico decorrerà dalla data di comunicazione di ammissione allo stesso, in caso di persone già ospiti presso la struttura si applicheranno tutte le indicazioni espresse nel presente regolamento.

Qualora dalla verifica degli uffici risultasse l'eventuale presenza di beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. Inoltre,

- in caso di beni immobili non adibiti ad abitazione il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione dei medesimi ovvero per il loro utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta. Non si darà seguito a tale procedura qualora l'immobile posseduto dal beneficiario della integrazione della retta, sia adibito ad abitazione del coniuge o di altri familiari; per questi ultimi esclusivamente nel caso sia riscontrata dal servizio sociale comunale una condizione di disagio sociale ed economico;
- in assenza di accordi la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

Sono esonerati dalla compartecipazione mensile familiare, i parenti tenuti agli alimenti che negli ultimi 7 anni, antecedenti alla richiesta di inserimento nella struttura del proprio parente, non abbiano da questi ricevuto, a qualsiasi titolo, beni mobili e immobili e capitali finanziari e che abbiano fatto rinuncia scritta all'eredità del proprio parente da almeno 7 anni antecedenti la richiesta di inserimento in struttura.

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario e i parenti tenuti agli alimenti, durante il ricovero, entrassero in possesso di ulteriori beni o redditi, anche derivanti dall'alienazione del patrimonio, dette sopravvenienze, che devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Atzara, devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

#### ART. 7 ter - EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi variazione del proprio reddito ai fini della revisione della retta di partecipazione e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, attraverso la presentazione di un nuovo ISEE.

Qualora l'utente intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere la propria attestazione più favorevole, può presentare una nuova attestazione, entro l'anno di validità della precedente. A tal fine si precisa che:

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

E' comunque obbligo dell'utente comunicare ogni variazione incrementale della capacità economica che possa incidere sulla misura di contribuzione al costo dello stesso.

Si precisa che la presentazione di un nuovo ISEE che produrrà effetti, anche significativi, nella condizione economica del beneficiario, non implica che l'amministrazione non terrà conto di tutte le clausole previste dal presente regolamento. Pertanto, a solo titolo esemplificativo, se in seguito alla presentazione dell'ISEE dovesse capitare che il beneficiario non risultasse più possedere un reddito sufficiente a coprire gli importi precedentemente stabiliti e chiedesse un contributo all'Amministrazione, la stessa provvederà a verificare che l'utente:

- non possiede beni mobili ed immobili, compresi depositi bancari e postali, buoni fruttiferi, etc.;
- che negli ultimi 5 anni non ha effettuato nessuna operazione bancaria, vendita immobiliare o ceduto capitali;
- di essere disponibile a tenere la nuda proprietà dei propri immobili, concedendo all'amministrazione di Atzara la possibilità di avere il bene posseduto con il consenso scritto degli eredi.

E tutte le altre clausole previste dal Regolamento, qui non trascritte ma che si approvano quale parte integrale e sostanziale del presente articolo.

#### ART. 7 quater - ALTRE CONDIZIONI

Ai fini del conteggio dell'addebito mensile, la giornata d'ingresso viene considerata giornata di effettiva presenza. In caso di dimissioni la quota viene quantificata sulla base dei giorni di effettiva presenza e conguagliata.

Il pagamento della retta dovrà avvenire entro i primi 10 giorni del mese e il versamento dovrà essere effettuato con cadenza mensile e anticipata, entro cinque giorni dalla data di riscossione della pensione.

Nel caso in cui un ospite, per gravi e documentati motivi, non dovesse provvedere al pagamento della retta, la ditta potrà concedere comunicando al richiedente e all'amministrazione che la somma dovuta venga dilazionata compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'anziano.

Non sono comprese nella retta mensile le prestazioni e le spese di assistenza sanitaria che sono a carico dell'ospite e dei familiari civilmente obbligati, in particolare:

- Spese per acquisto farmaci, medicinali e ausili sanitari non a carico del SSN;
- Spese di trasporto presso strutture sanitarie esterne dall'USL di competenza;
- Spese per analisi e prestazioni sanitarie specialistiche non a carico del SSN;
- Spese per acquisto capi abbigliamento;
- Spese funerarie.

Al momento del suo ingresso presso la struttura l'ospite proveniente da altro Comune deve scegliere un medico di base tra quelli operanti nel Comune di Atzara.

#### ART. 7 quinquies - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RIMBORSO DELLA RETTA

L'ospite che si assenta per permessi speciali e straordinari, così come previsto all'articolo 12, per periodi inferiori ai quindici giorni non è esonerato dal versamento della retta.

Se l'assenza per permessi speciali e straordinari è superiore a giorni quindici fino a trenta giorni, l'ospite è comunque tenuto al pagamento del 50% della retta per far fronte alle spese generali.

Se l'assenza per permessi speciali e straordinari si protrae oltre i trenta giorni l'ospite è comunque tenuto al pagamento del 30% della retta per far fronte alle spese generali.

## ART. 7 sexies - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E DELLE DOMANDE SUCCESSIVA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

A partire dalla data di presentazione della documentazione necessaria per accedere alla struttura o per variare le condizioni contrattuali, gli Uffici competenti dovranno provvedere all'espletamento della pratica con le seguenti modalità:

- 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, se l'importo non necessita della compartecipazione da parte del Comune, perché l'utente ha risorse sufficienti o perché i parenti provvederanno a coprire la quota mancante con apposita comunicazione scritta, si provvederà ad istruire la pratica per procedere con l'ingresso dello stesso in struttura;
- 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, se l'importo necessita della compartecipazione da parte del Comune, con richiesta inoltrata (ai sensi art. 7 bis) dall'utente o dai familiari ai sensi art. 433 c.c.. In tal caso si provvederà alle verifiche indicate nel presente regolamento, comprese le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e l'accertamento del possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale da parte dei parenti, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente. Nel caso in cui, le verifiche delle dichiarazioni e dei redditi, richieste dal Comune di Atzara alla Guardia di Finanza o ad altri Enti deputati al controllo, per l'utente e i suoi familiari che necessitano di un contributo comunale, dovessero protrarsi oltre il trentesimo giorno lavorativo, il Comune di Atzara, provvederà a concedere provvisoriamente il contributo comunale, ferma restando la possibilità di modificarlo o di revocarlo, in relazione alle risultanze delle verifiche reddituali richieste. In caso di modifica o di revoca, l'utente o suo delegato, al quale è stato concesso un contributo superiore al dovuto, dovrà restituirlo entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di restituzione da parte del Comune di Atzara. Qualora l'utente o suo delegato non adempia a tale obbligo, il Comune di Atzara potrà valersi nei suoi confronti con le modalità consentite dalla legge.

## ART. 7 septem - RETTIFICA PRECEDENTE MODIFICA ART. 7 BIS.

I servizi straordinari consistono in una serie di iniziative e servizi volti alla salvaguardia di chi, trovandosi in grave ed accertato disagio, necessita di interventi di emergenza. I destinatari sono singoli o nuclei familiari esposti a rischio di devianza e/o emarginazione sociale. Dovendo apportare delle modifiche agli importi precedentemente stabiliti, in quanto ritenuti insufficienti per offrire un ottimale servizio al beneficiario. Si stabilisce che destinatari del servizio potranno essere tutti i cittadini, ma il servizio sarà prioritariamente rivolto a coloro che:

- siano portatori di handicap certificato;
- i cui nuclei familiari siano costituiti da anziani (persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia superato il sessantacinquesimo anno di età);

- persone sole che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno d'età e con un reddito ISEE ridefinito inferiore ad € 4.000,00.

L'Operatore Sociale può stabilire l'inserimento dell'utente nel Servizio solo, ai sensi art. 45 del Regolamento attuazione art. 43 L.R. 23/05, per:

- persone in situazioni di difficoltà di inserimento attivo;
- in condizioni di disabilità o non autosufficienza;
- problemi derivanti da violenza intra o extra familiare;
- soggetti sottoposti a provvedimenti autorità giudiziaria.

Il nucleo familiare è quello risultante dalla certificazione anagrafica.

I servizi offerti saranno:

- servizio mensa, consistente nella preparazione e somministrazione, ai soggetti indicati di volta in volta dal Responsabile del Servizio, dei pasti nella sala da pranzo della comunità alloggio. Su indicazione del Servizio Sociale si potrà usufruire:
  - ❖ della consegna a domicilio dell'utente non in grado di recarsi presso la struttura, ma in tal caso si dovrà versare una quota aggiuntiva indicata dall'ente gestore della struttura quale corrispettivo orario dell'operatore che dovrà restare a casa dell'utente sino al termine del pasto dello stesso;
  - ❖ del servizio di trasporto presso la struttura per consentire al richiedente di usufruire dei pasti presso la struttura, ma in tal caso si dovrà versare una quota aggiuntiva indicata dall'ente gestore della struttura quale corrispettivo orario dell'operatore che dovrà garantire tale servizio.

Laddove l'utente dovesse usufruire del servizio mensa per tutto il mese, con almeno due pasti giornalieri, l'importo da corrispondere subirà una riduzione così come successivamente indicato:

FASCIA	REDDITO ISEE (DPCM n. 159 del 03.12.213)		IMPORTO DA CORRISPONDERE	RIDUZIONE PER 2 PASTI GIORNALIERI PER TUTTO IL MESE
	DA	A		
I <sup>^</sup>	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 3,00	30%
II <sup>^</sup>	€ 2.000,01	€ 4.000,00	€ 3,00	30%
III <sup>^</sup>	€ 4.000,01	€ 6.000,00	€ 3,00	30%
IV <sup>^</sup>	€ 6.000,01	€ 8.000,00	€ 4,00	20%
V <sup>^</sup>	€ 8.000,01	€ 10.000,00	€ 4,00	20%
VI <sup>^</sup>	€ 10.000,01	€ 12.000,00	€ 4,00	20%
VII <sup>^</sup>	€ 12.000,01	€ 14.000,00	€ 4,00	10%
VIII <sup>^</sup>	€ 14.000,01	€ 16.000,00	€ 4,00	10%
IX <sup>^</sup>	€ 16.000,01	€ 18.000,00	€ 5,00	10%
X <sup>^</sup>	€ 18.000,01	€ 20.000,00	€ 5,00	5%
XI <sup>^</sup>	€ 20.000,01	€ 22.000,00	€ 5,00	5%
XII <sup>^</sup>	€ 22.000,01	€ 24.000,00	€ 5,00	2%
XII <sup>^</sup>	Oltre € 24.000,01		Non può accedere al servizio *	/

\* o potrà accedervi solo se in situazione di isolamento sociale pagando la quota massima indicata, ovvero € 5,00 a pasto e non potrà godere della riduzione indicata per i due pasti.

L'importo, per i servizi indicati, sarà corrisposto alla Ditta che gestisce il servizio che provvederà a rilasciare apposita fattura.

- del servizio lavanderia, consistente nella lavatura, rammendo e stiratura degli indumenti ai soggetti indicati di volta in volta dal Responsabile del Servizio, si potrà usufruire di tale servizio per un quantitativo di capi non superiore a 10 Kg al mese. Gli indumenti da lavare

saranno portati direttamente dagli utenti presso la sede del struttura e il costo per 5 Kg di biancheria sarà pari ad € 4,00, il cui importo sarà corrisposto alla Ditta che gestisce il servizio che provvederà a rilasciare apposita fattura;

- servizio trasporto: il costo sarà pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina a chilometro, se dovesse essere necessario un accompagnatore l'importo sarà concordato con la ditta che gestisce il servizio, sarà comunque necessario versare una quota aggiuntiva indicata dall'ente gestore della struttura quale corrispettivo orario dell'operatore che dovrà garantire tale servizio.

I servizi sono a totale carico dell'utente.

Il presente regolamento viene sottoscritto per accettazione:

- dall'ospite sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

*Letto, confermato e sottoscritto*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'OSPITE

\_\_\_\_\_

- se l'ospite non è in grado di sottoscrivere l'atto:

- dal tutore, sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
provvedimento di tutela n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- dal curatore o \_\_\_\_\_ sig.  
\_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

che nel caso in cui l'ospite non sia in grado di firmare il presente regolamento è la persona di riferimento che si impegna, firmando il presente regolamento a fungere da tramite tra la struttura e l'ospite, assumendo in solido tutte le obbligazioni contestualmente definite tra l'ospite e la struttura.

*Letto, confermato e sottoscritto*

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_